

TITOLO I (DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E DURATA)

Articolo 1 - Denominazione

1.1 È costituita una società per azioni denominata “Labomar S.p.A.” (la “Società”).

Articolo 2 - Oggetto Sociale

2.1 La Società si impegna a prendersi cura del benessere delle persone attuando un percorso di miglioramento continuo, etico e sostenibile. In qualità di società benefit, ai sensi e per gli effetti della Legge 28 dicembre 2015, articolo unico, commi 376-383, la Società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente, nei confronti di persone comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e ad altri portatori di interesse.

2.2 La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- (i) la lavorazione di prodotti alimentari in genere per conto proprio e per conto terzi;
- (ii) la lavorazione e la produzione per conto proprio e di terzi di prodotti naturali, fitoterapici, prodotti erboristici, integratori alimentari, integratori per animali, alimenti dietetici e alimenti notificati ai sensi delle norme sanitarie vigenti, prodotti cosmetici, medical devices per uso topico ed alimentare e alimenti ai fini medici speciali (AFMS);
- (iii) il commercio all'ingrosso ed al minuto di prodotti alimentari in genere;
- (iv) il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, integratori dietetici, prodotti naturali, integratori per animali, cosmetici, presidi medico-chirurgici e attrezzature medicinali, medical devices per uso topico ed alimentare e alimenti ai fini medici speciali (AFMS), anche attraverso importazione ed esportazione;
- (v) il condizionamento in confezioni od imballi dei prodotti farmaceutici ed attrezzature medicinali acquistati ai fini della commercializzazione;
- (vi) l'assunzione di mandati d'agenzia e rappresentanza con o senza deposito relativamente a prodotti farmaceutici ed attrezzature medicali;
- (vii) l'attività di consulenza per soggetti operanti nel campo medico e farmaceutico;
- (viii) la produzione e distribuzione di materiale medico - scientifico a scopo didattico e divulgativo;
- (ix) la sperimentazione di farmaci e l'organizzazione di studi clinici;
- (x) l'organizzazione ed effettuazione di registrazioni ministeriali di nuovi farmaci.

Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo 2.2 la Società persegue le specifiche finalità di beneficio comune di seguito descritte:

- (i) la costante attenzione all'innovazione e alla sostenibilità dei processi per realizzare prodotti che siano etici, di qualità, sicuri ed efficaci, rispondendo ai bisogni dei nostri clienti e dei consumatori finali;
- (ii) un impegno concreto e trasparente verso la tutela dell'ambiente attraverso il monitoraggio degli impatti generati, l'introduzione di pratiche virtuose, la selezione di materie prime sicure e sostenibili e la ricerca di partnership di valore con clienti e fornitori;
- (i) garantire il benessere dei lavoratori, dei loro familiari e della comunità attraverso lo sviluppo di iniziative che promuovano la crescita delle competenze, la consapevolezza e la diffusione di stili di vita sani e i principi di rispetto e diversità;
- (ii) promuovere la cultura del bello e della bellezza, anche garantendo il sostegno a iniziative culturali e sociali, e la valorizzazione del territorio.

2.3 La Società, per il raggiungimento dello scopo sociale, potrà compiere – non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico – tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale (esclusa la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito e comunque quanto sia per legge consentito solo a soggetti muniti di particolari requisiti

non posseduti dalla Società), compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi (in quest'ultimo caso esclusivamente se il soggetto garantito faccia parte del gruppo di appartenenza del soggetto garante ed il beneficiario sia una banca o un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale), nonché assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni e cointeressenze in altre Società od Enti, Consorzi, ecc. aventi scopo analogo, affine o complementare al proprio.

2.4 Deve intendersi espressamente esclusa dall'oggetto sociale qualsiasi attività di natura specificatamente professionale e/o specialistica per il cui esercizio sia comunque richiesta una qualsiasi forma di abilitazione, autorizzazione o titolo che la società, anche in persona dei propri amministratori non possenga

Articolo 3 - Sede sociale e domicilio dei soci

3.1 La Società ha sede legale nel Comune di Istrana (TV), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi di legge.

3.2 Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere, nel territorio nazionale e all'estero, unità locali operative (succursali, filiali, agenzie o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 3.1; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 3.1 nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

3.3 Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dai libri sociali, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto al consiglio di amministrazione.

Articolo 4 - Durata

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

(CAPITALE SOCIALE, AZIONI E IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI, PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE E OPA)

Articolo 5 - Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è di Euro [•] diviso in n. [•] azioni ordinarie (le "Azioni") senza indicazione del valore nominale.

5.2 L'assemblea potrà attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

5.3 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o riserve da utile e/o strumenti finanziari prestatori di lavoro dipendente della Società o di società controllate ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile.

Articolo 6 - Azioni e identificazione degli azionisti

6.1 Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato ("TUF").

6.2 Le Azioni sono liberamente trasferibili. Ogni Azione dà diritto a un voto. Il regime di emissione e circolazione delle Azioni è disciplinato dalla normativa vigente.

6.3 La Società può richiedere attraverso le modalità previste dalle norme legislative e

regolamentari vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza degli azionisti che rappresentino la quota di partecipazione minima richiesta dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In tal caso i costi relativi sono ripartiti in misura paritaria tra la Società e gli azionisti richiedenti, fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società. La richiesta di identificazione degli azionisti può anche essere parziale, vale a dire limitata agli azionisti che detengono una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

Articolo 7 - Partecipazioni significative

7.1 A partire dal momento in cui, e sino a quando, le Azioni emesse dalla Società saranno negoziate sull'AIM Italia e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia. Non trova applicazione l'articolo 120, comma 4-bis del TUF.

7.2 Ai fini del presente articolo:

(i) per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuisca diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;

(ii) per partecipazione rilevante si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) del capitale sociale, nonché delle diverse soglie previste dalla normativa e dai regolamenti pro tempore applicabili.

(iii) nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, per capitale sociale si intende sia il numero complessivo dei diritti di voto sia il numero di azioni ordinarie detenute e sono dovute entrambe le comunicazioni.

7.3 Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.

7.4 La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e nei termini di legge di volta in volta applicabili.

7.5 Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 del codice civile.

7.6 Le Azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 8 - Offerta pubblica di acquisto

8.1 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbli-

gatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (di seguito la “disciplina richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia come successivamente modificato.

8.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell’offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana (“Regolamento Emittenti AIM Italia”), che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

8.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all’offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 9 - Articoli 108 e 111 TUF

9.1 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

9.2 In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti Consob”), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell’obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l’acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell’obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell’obbligo o del diritto di acquisto.

9.3 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l’offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

9.4 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall’acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 10 - Recesso

10.1 Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge.

10.2 Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l’introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

10.3 Qualora le azioni siano negoziate su AIM Italia, è altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all’approvazione delle deliberazioni che com-

portino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione europea.

10.4 Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile.

10.5 I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle Azioni ai fini del recesso almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso, fermo restando che tale valore non potrà essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

TITOLO III (CONFERIMENTI, PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI E FINANZIAMENTI DEI SOCI)

Articolo 11 - Conferimenti, patrimoni e finanziamenti destinati, altri strumenti finanziari e finanziamenti dei soci

11.1 I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti secondo le deliberazioni dell'assemblea.

11.2 L'organo amministrativo può (i) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-bis, lett. a), del codice civile; (ii) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi ai sensi dell'art. 2447-bis, lett. b), del codice civile. I patrimoni destinati ai sensi dell'art. 2447-bis, lett. a), del codice civile non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto. La delibera per la costituzione dei patrimoni di cui all'art. 2447-bis, comma 1, lett. a) del codice civile, che dovrà contenere gli elementi previsti dall'art. 2447-ter del codice civile, è adottata dall'organo amministrativo. La medesima competenza è stabilita per la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447-bis, lett. b), del codice civile.

11.3 Nei limiti stabiliti dalla legge, e ricorrendone le relative condizioni, la Società, nel rispetto della normativa vigente, può emettere anche mediante delibera del consiglio di amministrazione nei casi in cui sia consentito dalla legge: (i) azioni privilegiate ovvero categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative o con voto plurimo; (ii) strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti, ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349, comma 2, del codice civile; e (iii) warrant e obbligazioni, anche convertibili in Azioni, o in altre categorie di azioni o in altri titoli ove consentito dalla legge, nominative o al portatore, ordinarie o indicizzate, conformemente alle vigenti disposizioni normative.

11.4 La Società può acquisire dai soci finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO IV (ASSEMBLEA)

Articolo 12 - Convocazione dell'assemblea

12.1 L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società e, ove previsto dalla normativa pro tempore applicabile, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

12.2 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

12.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede la Società, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione europea.

12.4 L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo diversa disposizione di legge anche pro tempore applicabile. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

12.5 I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno quotidiano a diffusione nazionale, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

12.6 I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 13 - Intervento e voto

13.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa pro tempore applicabile.

13.2 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. record date), ovvero entro il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata

per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione

13.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

La Società ha facoltà, ove consentito dalla normativa pro tempore applicabile, di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF e delle disposizioni di cui al Regolamento Emittenti Consob. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea. Non possono essere designati né membri degli organi amministrativo o di controllo o i dipendenti della Società, né società da essa controllate o membri degli organi amministrativi o di controllo o i dipendenti di queste.

13.4 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Nel caso in cui l'assemblea si tenga in audio conferenza o video conferenza, non è necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 14 - Presidente

14.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato e presente; in difetto l'assemblea elegge il proprio Presidente.

14.2 Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un Notaio scelto dal Presidente, con funzione di segretario.

14.3 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa pro tempore applicabile e sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

Articolo 15 - Deliberazioni

15.1 L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti a essa attribuiti dal presente statuto, dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento Emittenti AIM Italia.

15.2 Qualora le Azioni o altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, l'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), del codice civile, le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia e (ii) cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del

business” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo che Borsa Italiana decida diversamente.

15.3 Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria della Società sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

Articolo 16 - Revoca dall’ammissione su AIM Italia

16.1 Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell’ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall’assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti all’assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l’esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

TITOLO V (AMMINISTRAZIONE)

Articolo 17 - Numero, durata e compensi degli amministratori

17.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri. Almeno un membro del consiglio di amministrazione dovrà inoltre essere in possesso dei requisiti per essere qualificato amministratore indipendente ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF e, a partire dal momento in cui, e sino a quando, le Azioni emesse dalla Società saranno negoziate sull’AIM Italia, dovrà essere scelto tra candidati selezionati anche sulla base dei criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia. Tutti gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all’articolo 147-quinquies del TUF nonché gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa pro tempore applicabile.

17.2 Gli amministratori possono essere anche non soci e/o non residenti in Italia, restano incaricati per tre esercizi sociali ovvero per il diverso periodo che sarà determinato dall’assemblea, fermo restando l’articolo 2383 del codice civile, e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono dalla carica alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, fatte salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

17.3 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso annuo stabilito dall’assemblea, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio. La remunerazione di amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L’assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio di amministrazione. L’assemblea potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un’indennità di fine mandato, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali, il tutto anche sotto forma di una percentuale di partecipazione agli utili.

Articolo 18 - Nomina degli amministratori

18.1 Il consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere elencati mediante una numerazione progressiva.

18.2 Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengono, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

18.3 Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo – per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile – e gli azionisti partecipanti, anche attraverso controllate, ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

18.4 Le liste presentate dagli azionisti devono essere sottoscritte da coloro che le presentano e devono contenere un numero di candidati non superiore a 9. Ciascuna lista presentata deve indicare almeno un candidato munito dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 17.1 dello statuto e che sia stato individuato tra candidati selezionati sulla base dei criteri di volta in volta vigenti a partire dal momento in cui, e sino a quando, le Azioni emesse dalla Società saranno negoziate sull'AIM Italia sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, con modalità e termini che potranno essere specificati nell'avviso di convocazione o sul sito internet.

18.5 Tutti i candidati devono possedere altresì requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF nonché gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa pro tempore applicabile. Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, dovranno depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità e, ove applicabile, di indipendenza.

18.6 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

18.7 Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine di cui sopra, dovranno essere altresì depositati, fermo restando che le eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società: (i) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche; (ii) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; (iii) evidenza che i candidati muniti dei requisiti di indipendenza sono stati selezionati sulla base dei criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia con modalità che potranno essere specificate nell'avviso di convocazione o sul sito internet dell'Emittente; e (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore applicabile.

18.8 Le liste depositate senza l'osservanza delle prescrizioni statutarie saranno considerate come non presentate.

18.9 Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni

prima dell'assemblea.

18.10 Ciascun avente diritto può votare per una sola lista.

18.11 Alla elezione degli amministratori si procederà come segue, non tenendo però conto, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse:

(a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità da eleggere meno uno; il candidato indicato al primo posto della lista sarà il Presidente del consiglio di amministrazione

(b) dalla lista presentata da uno o più azionisti che è risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neanche indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante consigliere, che dovrà in ogni caso essere in possesso dei requisiti indipendenza di cui all'articolo 17.1 dello statuto. In caso di parità di voti fra più liste, si procederà al ballottaggio con votazione da parte dell'intera assemblea e risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

18.12 L'amministratore in possesso dei requisiti indipendenza di cui all'articolo 17.1 dello statuto, sarà tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti ove presentata.

18.13 Qualora, a seguito dell'applicazione delle procedure di cui sopra, non risultasse nominato l'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 17.1 dello statuto, il candidato che non sia in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 17.1 dello statuto eletto come primo in ordine progressivo della lista risultata seconda per numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista avente tali requisiti secondo l'ordine progressivo. Nel caso in cui sia presentata una sola lista il candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 17.1 dello statuto sarà tratto da tale lista.

18.14 Nel caso in cui sia presentata una sola lista, tutti gli amministratori sono tratti da tale lista qualora la stessa abbia ottenuto la maggioranza dei voti; in caso contrario, dalla lista è tratto solo uno dei membri e gli altri sono eletti ai sensi del paragrafo successivo.

18.15 Per la nomina di amministratori, inclusa senza limitazione la nomina del Presidente, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra previsti, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del consiglio di amministrazione sia conforme alla disciplina vigente e allo statuto.

18.16 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori diversi dall'/dagli amministratore/i in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 17.1 dello statuto, gli altri provvedono a sostituirlo/i con deliberazione approvata dal collegio sindacale, cooptando, ove possibile, il/i soggetto/i appartenente/i alla medesima lista cui apparteneva/no l'/gli amministratore/i cessato/i, se disponibile/i e purché presenti/no i requisiti richiesti per l'assunzione della carica e la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla nomina dell'amministratore con le maggioranze di legge.

18.17 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 17.1 dello statuto, gli altri provvedono a sostituirlo/i con deliberazione approvata dal collegio sindacale, cooptando, ove possibile, il/i soggetto/i appartenente/i alla medesima lista cui apparteneva/no l'/gli amministratore/i cessato/i, se disponibile/i e purché presenti/no i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 17.1 ovvero, in mancanza, con altro/i amministratore/i in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 17.1 dello statuto e che sia/no selezionato/i tra candidati sulla base dei criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emit-

tenti AIM Italia. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla nomina dell'amministratore con le maggioranze di legge.

18.18 Qualora venga meno la metà degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà cessato con effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione sia stato ricostituito e gli amministratori rimasti in carica provvederanno con urgenza alla convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio di amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

18.19 In ogni caso la procedura del voto di lista di cui al presente articolo si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Articolo 19 - Presidenza, delega di poteri, direttori generali

19.1 Il Presidente del consiglio di amministrazione è eletto dall'assemblea secondo il meccanismo del voto di lista di cui all'17.11, lett. a) del presente statuto. Il consiglio di amministrazione può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento. Il consiglio di amministrazione su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

19.2 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega, il numero dei componenti, le modalità di convocazione e, più in generale, il funzionamento del predetto comitato. I membri del comitato esecutivo possono, in ogni tempo, essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

19.3 Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, i relativi poteri. In aggiunta il consiglio di amministrazione, può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo anche in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore applicabili. Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali stabilendone i relativi poteri.

19.4 Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Articolo 20 - Poteri di gestione

20.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.

20.2 Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile, è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) riduzione del capitale a seguito di recesso; (iii) adeguamento dello statuto a disposizioni normative; (iv) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale e (v) la fusione e scissione nei casi previsti dalla legge.

20.3 Il consiglio di amministrazione, anche a cura degli organi delegati, riferisce al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle sue controllate; in particolare riferisce

sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione ovvero per iscritto.

Articolo 21 - Convocazione e deliberazioni del consiglio

21.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione europea, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta dall'amministratore delegato, se nominato, ovvero congiuntamente da almeno 2 (due) dei consiglieri in carica o congiuntamente da due sindaci.

21.2 Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente con avviso inviato mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione al domicilio di ciascuno amministratore e sindaco effettivo. Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza. In caso di assenza, indisponibilità o impedimento del Presidente, la convocazione è fatta dal Vice Presidente, se nominato, o dall'amministratore delegato, se nominato. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, pur in mancanza di formale convocazione, qualora partecipino alla riunione tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

21.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, indisponibilità o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o in caso di sua assenza, indisponibilità o impedimento, dall'amministratore delegato, se nominato, o, pure in caso di assenza, indisponibilità o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere nominato a maggioranza dai presenti.

21.4 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte con firma del presidente della riunione e del segretario.

21.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale la decisione che abbia ottenuto il voto del Presidente.

21.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione (i) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In tale caso, non è necessario che il presidente e il segretario della riunione siano presenti nello stesso luogo.

Articolo 22 - Divieto di concorrenza

22.1 Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del codice civile, salva espressa autorizzazione da parte dell'assemblea.

Articolo 23 - Poteri di rappresentanza

23.1 Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno e, in caso di sua assenza, indisponibilità o impedimento al Vice Presidente, se nominato. In caso di nomina di un amministratore delegato e/o di uno o più consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei poteri di gestione loro delegati. Il consiglio di amministrazione

nistrazione e/o ciascun amministratore delegato, se nominato e nei limiti dei poteri di gestione a questi ultimi delegati, può conferire mandati o procure in seno al consiglio medesimo o a terzi, per determinati atti o categorie di atti.

23.2 La rappresentanza spetta anche al direttore generale, ove nominato, nei limiti dei poteri allo stesso conferiti nell'atto di nomina.

TITOLO VI (COLLEGIO SINDACALE, REVISIONE LEGALE)

Articolo 24 - Collegio sindacale

24.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento.

24.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, composto da 3 (tre) sindaci effettivi e da 2 (due) sindaci supplenti, nomina il Presidente del collegio e determina il compenso spettante al collegio medesimo.

24.3 I sindaci sono nominati per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

24.4 I sindaci devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF. Ai fini dell'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come successivamente modificato e integrato, le materie strettamente attinenti alla Società sono: il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché gli altri settori di attività indicati nell'oggetto sociale.

24.5 Ai componenti del collegio sindacale spetterà un compenso determinato per l'intero periodo di carica dall'assemblea all'atto della loro nomina.

24.6 Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Articolo 25 - Revisione legale dei conti

25.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un soggetto avente i requisiti previsti dalla normativa pro tempore applicabile.

25.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni di legge pro tempore applicabili.

25.3 L'assemblea, conferisce l'incarico al revisore legale su proposta motivata del collegio sindacale e ne determina il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

TITOLO VII (OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE)

Articolo 26 - Operazioni con Parti Correlate

26.1 Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare pro tempore vigente.

26.2 Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di “operazioni con parti correlate”, “operazioni di maggiore rilevanza”, “comitato degli amministratori indipendenti”, “presidio equivalente”, “soci non correlati” etc. si fa espressamente riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la “Procedura”) e alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.

26.3 In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell’assemblea, sottoposte all’assemblea in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tali amministratori, sono deliberate con le maggioranze assembleari di legge, fermo restando che il compimento dell’operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all’operazione e i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

26.4 La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

TITOLO VIII (BILANCIO E UTILI)

Articolo 27 - Bilancio e utili

27.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

27.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato dall’assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell’assemblea stessa.

27.3 Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

27.4 Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione degli stessi.

27.5 In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

27.6 I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società e assegnati a riserva.

TITOLO IX (FORO COMPETENTE)

Articolo 28 - Foro competente

28.1 Qualunque controversia che sorgesse fra i Soci, oppure fra i Soci e la Società, anche durante il periodo di liquidazione, in dipendenza della interpretazione od esecuzione del presente statuto sociale e che possa formare oggetto di compromesso, nonché sulla valutazione delle Azioni da trasferire che comunque abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovrà essere rimessa alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Milano. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

TITOLO X (DISPOSIZIONI FINALI)

Articolo 29 - Liquidazione

29.1 Lo Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

29.2 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

Articolo 30 - Rinvio

30.1 Per quanto non espressamente regolato dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle altre disposizioni pro tempore applicabili.

30.2 Qualora le azioni della Società risultassero essere diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché dai relativi regolamenti di attuazione) nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente tutte le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.